



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa - nelle  
persone dei magistrati:

dott. Paolo Celentano	Presidente
dott. Fulvio Dacomo	Consigliere
dott. Michelangelo Petruzzello	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblica-  
ta il 26.03.2019 e contraddistinta dal n. 3316, iscritto al n. 2213/2019 del ruolo  
generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti di diritto so-  
cietario

TRA

[REDACTED]

APPELLANTE

E

[REDACTED]

APPELLATA

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 9.07.2013, [REDACTED] conveniva in giu-



dizio dinanzi al Tribunale di Napoli la [REDACTED] chiedendo che fossero accertate:

- a) la nullità della delibera della [REDACTED] del 21.12.2012, avente ad oggetto l'approvazione della situazione economica e patrimoniale al 31.10.2012;
- b) la nullità della delibera dell'assemblea della [REDACTED] del 21.12.2012, avente ad oggetto l'apparente ripianamento delle perdite per 624.173,67 € e del collegato aumento del capitale, nonché di ogni altra decisione presa con detta deliberazione;
- c) lo scioglimento della società per avvenuta erosione totale del capitale sociale, ex art. 2484, n. 4, c.c.

A sostegno delle proprie domande, [REDACTED] esponeva che la situazione patrimoniale al 31.10.2012, come approvata con la suddetta delibera, non corrispondeva al vero, e che la copertura delle perdite subite era avvenuta ricorrendo a poste già divenute inesistenti.

La [REDACTED] si costituiva, eccependo la decadenza dell'azione di cui all'art. 2479-ter, comma 3, c.c. a causa dello spirare del termine d'impugnazione, e l'improponibilità ex art. 2434-bis c.c., poiché la domanda era stata avanzata dopo l'approvazione di un bilancio infrannuale; resisteva inoltre nel merito.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha accolto la domanda sub b) di [REDACTED] disponendo la separazione della domanda sub c).

Il Tribunale ha respinto l'eccezione di decadenza per superamento del termine ex art. 2479-ter c.c., poiché l'attrice aveva fatto valere vizi di nullità, per i quali vale il termine di sei mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, ex art. 2379-ter c.c.; ha anche respinto l'eccezione di improponibilità ex art. 2434-bis c.c., poiché questo articolo "tipizza la mancanza di interesse ad agire dopo che è stato ormai approvato un bilancio successivo", ma "la situazione patrimoniale aggiorna-



ta al 31/10/2012 [...] non è un vero e proprio bilancio di esercizio” e, comunque, “l’interesse ad impugnare la presente delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale, è un interesse autonomo e diverso che non potrebbe, comunque, essere travolto dall’approvazione di un successivo bilancio”.

Nel merito, i primi Giudici hanno ritenuto non corrispondente al vero la situazione patrimoniale approvata il 31.10.2012, attribuendo rilievo a quanto era risultato dalle perizie svolte nei processi fra le medesime parti aventi ad oggetto le impugnazioni dei bilanci degli anni dal 2006 al 2009 (dichiarati falsi) ed acquisite agli atti. Dalla non veridicità della situazione patrimoniale suddetta il primo Giudice ha derivato la nullità della delibera di ripianamento delle perdite e, di conseguenza, delle contestuali delibere di aumento di capitale.

3. Con nota, redatta e depositata in formato analogico il 7.05.2019, la [REDACTED] S.R.L. chiedeva l’iscrizione nel ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte d’appello di Napoli dell’impugnazione proposta avverso questa sentenza, con cui si doleva:

- a) della violazione e falsa applicazione degli artt. 2379-ter e 2479-ter c.c., e della conseguente reiezione dell’eccezione di decadenza, che riproponeva;
- b) della violazione e falsa applicazione dell’art. 2434-bis c.c., e del conseguente rigetto dell’eccezione di improponibilità, che riproponeva;
- c) della violazione e falsa applicazione dell’art. 2434-bis, ultimo comma, c.c., nonché dell’ultrapetizione in cui è incorso il Tribunale nella dichiarazione della nullità della delibera di ripianamento delle perdite;
- d) dell’errore in cui è incorso il Tribunale nell’affermare la nullità della delibera di aumento di capitale a titolo gratuito;
- e) dell’assoluta carenza di motivazione sulla dichiarazione di nullità della delibera di aumento del capitale a pagamento.

Insieme alla nota d’iscrizione a ruolo l’appellante depositava le copie analogiche



dell'atto di appello sottoscritto digitalmente, della procura speciale e della "relazione di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3 bis legge 31.1.1994 n. 53", e le riproduzioni cartacee di tre atti nativamente digitali, rappresentati dal messaggio di posta elettronica certificata inoltrato dall'indirizzo PEC dell'avv. [REDACTED] all'indirizzo PEC dell'avv. [REDACTED] dalla ricevuta di accettazione del messaggio inoltrata da "posta-certificata@legalmail.it" all'indirizzo PEC dell'avv. [REDACTED] e dalla ricevuta di avvenuta consegna del medesimo inoltrata da "posta-certificata @legalmail.it" all'avv. [REDACTED]. Unitamente a questi atti ne depositava l'attestazione di conformità ex art. 16 bis, comma 9 bis, d. l. 179 del 2012.

All'udienza di trattazione del 26.11.2019 questa Corte rappresentava alle parti che l'appello avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile a causa della mancata prova, nelle debite forme, della notifica dell'appello, e, invitate le parti a concludere, tratteneva la causa in decisione.

Con "nota di rideposito messaggi PEC in formato MSG" depositata il 28.11.2019, il procuratore della società appellante depositava, "ai fini della dimostrazione della tempestività della proposizione dell'appello", le ricevute di accettazione del messaggio spedito il giorno 29/04/2019 alle ore 15:58:04 (+0200) con oggetto "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - appello avverso sentenza Tr. Napoli 3316 2019" proveniente da [REDACTED] ed indirizzato a [REDACTED] ("posta certificata") e di avvenuta consegna del messaggio di cui sopra ricevuta il giorno 29/04/2019 alle ore 15:58:05 (+0200) afferente il messaggio con oggetto "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - appello avverso sentenza Tr. Napoli 3316 2019" proveniente da [REDACTED] ed indirizzato a [REDACTED]. [REDACTED] è stato consegnato nella casella di destinazione.

Depositava, inoltre, "la ricevuta di avvenuta consegna di precedente tentativo di



deposito telematico del 26 novembre 2019, non andato a buon fine”, consistente nella “C) Ricevuta di avvenuta consegna del giorno 26/11/2019 alle ore 12:51:52 (+0100) afferente il messaggio ad oggetto "DEPOSITO 26112019\_1257\_VTBFNC67E16G190P\_SICC\_000022132019\_20191126 nota di deposito PEC" [redacted] ed indirizzato a: [redacted] che attesta la consegna nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: B496711C.00FA68F1.A78D74AE.CA9043E4.posta-certificata@legalmail.it”.

4. L'appello è improcedibile.

4.1. La costituzione dell'appellante è avvenuta in forma analogica.

All'atto della costituzione il procuratore della [redacted] S.R.L. ha depositato copie analogiche di atti nativamente digitali, allo scopo di documentare l'atto d'appello nonché la circostanza che la notifica dell'atto d'appello era stata eseguita tramite PEC.

Risulta, inoltre, che il deposito delle copie degli atti digitali è avvenuto dopo la conclusione dell'udienza di trattazione. Il che vale anche per il tentativo di notifica effettuato il 26.11.2019 alle ore 12:51:12, risultando dal verbale dell'udienza collegiale del 26.11.2019 che l'udienza di trattazione (nonché di precisazione delle conclusioni) del processo fu chiusa alle ore 11:57.

Conseguenza di quanto esposto è che l'udienza di prima comparizione e trattazione s'è conclusa senza che della notificazione dell'atto di appello, effettuata mediante PEC, sia stata data prova con il deposito degli originali o duplicati dei predetti files.

La tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante non è, dunque, dimostrata.

Né la nullità cui l'appellante ha in tal modo dato corso può reputarsi sanata per effetto della costituzione dell'appellata, dal momento che neanche costei, nel co-



stituirsi, ha depositato il duplicato del messaggio informatico mediante il quale l'appello le è stato notificato, sicché la sua condotta processuale non può valere a rendere procedibile o a impedire la dichiarazione dell'improcedibilità dell'appello.

4.2. È noto che, con sentenza n. 16598 del 2016 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello”.

Quanto all'individuazione del termine ultimo entro il quale deve avvenire la regolarizzazione della costituzione in causa in sede di gravame mediante il deposito dell'originale dell'atto notificato, i Giudici di legittimità hanno affermato in particolare, che la sanatoria deve avvenire entro la prima udienza del giudizio di appello - purché effettivamente celebrata e non di mero rinvio - in quanto è nel corso della stessa che il giudice è tenuto a svolgere, anche d'ufficio, i controlli in ordine alla regolarità della costituzione in giudizio; e che in difetto di sanatoria entro la prima udienza, e in mancanza di richiesta e di concessione della rimessione in termini di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c., la nullità si “consolida” e deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame.

L'appellante dunque, per effetto del comb. disp. degli artt. 347, co. 1, e 165 c.p.c.,



deve costituirsi in giudizio entro il termine di dieci (o, in caso di abbreviazione, di cinque) giorni dalla notificazione all'appellato della citazione introduttiva del processo d'appello, depositando, tra l'altro, l'originale di tale citazione con la prova della sua notificazione all'appellato, in caso contrario dovendo la sua costituzione ritenersi nulla e il suo appello essere conseguentemente dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c., per l'impossibilità per il giudice di verificare se l'appellante si sia costituito nel rispetto del suddetto termine, salvo che la nullità della sua costituzione sia sanata in uno dei seguenti modi, cioè per effetto del deposito da parte dell'appellante al più tardi entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. dell'originale della citazione con la prova della sua notificazione all'appellato oppure per effetto del deposito da parte dell'appellato al più tardi entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. della copia notificatagli di detta citazione dalla quale risulti la data in cui gli è stata notificata o comunque che contenga indicazioni tali da fornire la necessaria certezza che l'appellante si sia costituito nel rispetto del termine di cui all'art. 347, co. 1, c.p.c.

In seguito la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 30918/2017, ha affermato che: a) la costituzione con il deposito del ricorso analogico quale mera copia di quello informatico priva della necessaria attestazione di conformità sottoscritta dal difensore, non è idoneo ad integrare quanto richiesto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. ed è quindi improcedibile; b) la sanzione della improcedibilità scatta allorché sia stata depositata, nel termine di venti giorni dalla notificazione, soltanto una copia non autenticata della relazione di notifica e del relativo messaggio attestante il tempo della notifica, dal quale decorre il termine per il deposito in cancelleria (Cass. 19 dicembre 2016, n. 26102, Cass. 28 luglio 2017, n. 18758); c) l'improcedibilità del ricorso deve essere rilevata d'ufficio senza che sia necessaria un'eccezione della controparte (tra le tante, Cass., 18 settembre 2012, n. 15624 e Cass., 7 febbraio 2017, n. 3132); d) non è consentito il deposito dell'attestazione di con-



formità del ricorso e/o della relata di notificazione e dei messaggi di p.e.c. oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso (Cass., 20 gennaio 2015, n. 870 e Cass., 7 febbraio 2017, n. 3132; Cass., S.U., 2 maggio 2017, n. 10648, che, tuttavia, ha escluso l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio).

Ancora, con la sentenza n. 10266/2018 le Sezioni Unite hanno ribadito che nel giudizio di cassazione, cui non è stato ancora esteso il processo telematico (p.c.t.), è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994. La sentenza n. 22438/2018, nel ribadire i principi sopra esposti, ne ha affermato il superamento nei casi di deposito della copia notificata del ricorso da parte del controricorrente ritualmente autenticata proprio ai sensi del citato art. 9 della legge n. 53 del 1994, nonché nel caso in cui sia mancato il disconoscimento ad opera del controricorrente dei messaggi di p.e.c. e della relata di notifica depositati in copia analogica non autenticata dalla parte ricorrente; ribadendo però la sanzione della improcedibilità del ricorso nelle ipotesi: a) in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga, invece, solo intimato, e non sia stata depositata l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica informale del ricorso (tempestivamente depositata) sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.); b) in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informale del ricorso (tempestivamente depositata), e non sia





stata depositata dal ricorrente nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), l'asseverazione di legge di conformità della copia analogica all'originale notificato. Aggiungendo altresì che “Nel caso in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, in assenza di disconoscimento ex art. 23, comma 2, c.a.d., il ricorrente - posto che detto comportamento concludente ex lege impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare (ove abbia già tempestivamente depositato la copia analogica informale del ricorso), nei termini sopra precisati (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile”.

**4.2.1.** Questi principi vanno coordinati con le disposizioni riguardanti le notificazioni in forma telematica.

L'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. 53/94, introdotto dalla l. 228/12, dispone che, in tutti i casi in cui debba fornire prova della notificazione mediante PEC e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, “l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.

Nel caso di costituzione telematica dell'appellante, la prova della notificazione mediante PEC della citazione introduttiva del processo d'appello entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. dev'essere indiscutibilmente fornita con modalità telematiche.

Trattandosi, infatti, della modalità di costituzione che consente il deposito non solo di copie digitali di atti e documenti nativamente analogici ma soprattutto di atti e documenti nativamente digitali, l'impossibilità del deposito in forma tele-



matica della prova della notificazione dell'atto di appello è evidentemente inconfigurabile. Essendo la notificazione dell'atto di appello venuta ad esistenza in formato telematico, il procuratore può ab origine, e pertanto deve, depositarne gli originali o i duplicati informatici (secondo la definizione datane dall'art. 1, co. 1, lett. i-quinquies, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui all'art. 3-bis della legge 53/1994 (secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 19-bis del provvedimento del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 28 dicembre 2015 recante le specifiche tecniche emanate in forza dell'art. 34, co. 1, del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, in attuazione dell'art. 4, co. 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24), e ciò o all'atto della costituzione in giudizio ovvero al più tardi entro la prima udienza di comparizione.

Viceversa, l'alternativo caso di costituzione con modalità analogica pone il quesito se la facoltà contemplata dal richiamato art. 9, comma 1 ter, l. 53 del 1994 ("In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis", il che comporta che l'avvocato deve estrarre "copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82") consenta all'appellante - che per le ontologiche modalità della costituzione in forma cartacea non può depositare altro che la copia analogica dell'atto di appello e le riproduzioni analogiche delle ricevute di accettazione e di consegna della notifica e degli allegati, in ogni caso corredate dall'attestazione di conformità



prevista dall'art. 9 commi 1 bis e 1 ter l. 53/94 - di conseguire ugualmente l'effetto processuale della prova della notificazione telematica e, dunque, di sottrarsi alla sanzione dell'improcedibilità ex art. 348 c.p.c. Deve, in altri termini, stabilirsi se, salvo che il Giudice d'appello, nel verificare la tempestività della costituzione, ne tragga la prova dagli atti (originale o duplicato informatico del messaggio di posta elettronica) ricevuti dall'appellato e da quest'ultimo depositati telematicamente entro la suddetta udienza, l'esercizio della suddetta facoltà, ammessa nel caso in cui "non sia possibile" fornire la prova della notificazione "con modalità telematiche", consenta di ritenere adempiuto dall'appellante in via definitiva l'onere processuale, senza dunque alcun obbligo per l'appellante medesimo di procedere, nel successivo svolgimento del processo, caratterizzato dall'obbligatorietà del deposito in forma telematica di tutti gli atti e documenti susseguenti alla costituzione (sia analogica che telematica), al deposito degli originali o duplicati informatici al fine della prova della notificazione e, conseguentemente, della tempestività della sua costituzione.

È avviso di questa Corte che a questo quesito debba darsi risposta negativa.

L'art. 3 bis l. 53 del 1994 dispone che "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" (comma 1), essa "può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi" (comma 1), essa "si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68" (comma 3),



deve inoltre “indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»” (comma 4), essere accompagnata dalla “relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata” che deve contenere le dettagliate informazioni previste dal comma 5.

Secondo le regole tecniche previste dalla normativa, anche regolamentare, che disciplina queste notificazioni, per effetto della loro spedizione il gestore del mittente genera la cd. “busta di trasporto” del messaggio, al cui interno è contenuto il file, generalmente denominato “postacert.eml”, che a sua volta contiene il messaggio originale ed i relativi allegati, nonché il file “daticert.xml”, che invece riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio: mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio. Per effetto della loro consegna il gestore del destinatario genera, invece, la ricevuta di avvenuta consegna, cui risultano allegati il messaggio attestante la consegna, il file “postacert.eml” (che contiene gli stessi files del messaggio inoltrato dal mittente) ed il file “daticert.xml” (che contiene invece le informazioni tecniche relative al messaggio generato dal gestore del destinatario).

Unicamente la consultazione di questi files nel loro originario formato digitale consente la verifica dell'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica certificata spedito e recapitato; unicamente questa positiva verifica offre la prova della corrispondenza degli atti e documenti inoltrati dal mittente agli atti e documenti consegnati al destinatario.

E, dunque, solo allorché il notificante abbia depositato l'originale od il duplicato informatico della notificazione mediante PEC è consentito al giudice verificare se essa si sottragga alla nullità contemplata dall'art. 11 l. 53 del 1994, secondo cui “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le



disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.

Questa prova non può, evidentemente, essere surrogata da documenti cartacei riproducibili (oltreché dell'atto d'appello, della relata di notificazione, della procura, dei documenti allegati) delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, dal momento che essi consistono nella riproduzione grafica di pagine di files pdf. L'acronimo di “portable document format” designa un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina avente lo scopo di rappresentare documenti di testo e immagini in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli. Si tratta, quindi, di un formato informatico che, se rende “portable” e imm modificabile (peraltro solo a determinate condizioni tecniche) l'immagine e/o il testo rappresentato, è funzionalmente e strutturalmente affatto inidoneo ad attribuire qualsivoglia certezza che l'immagine e/o il testo rappresentato siano rispondenti, secondo il loro contenuto, al vero.

**4.2.2.** Deve concludersi che, mentre nel caso di costituzione con modalità telematica l'appellante deve sin da quel momento, o al più tardi entro il ricordato termine, depositare gli originali o duplicati informatici della notificazione eseguita con PEC, nel diverso caso di costituzione con modalità analogica l'appellante può avvalersi della facoltà di cui all'art. 9, comma 1 ter, l. 53 del 1994, solamente allorché intenda, al momento della costituzione, offrire un principio di prova che l'atto di appello è stato notificato; tuttavia, nel prosieguo del giudizio d'appello, e comunque non oltre il termine della prima udienza di comparizione e trattazione, l'appellante è comunque onerato del deposito dell'originale e/o del duplicato informatico della relazione di notificazione effettuata con posta elettronica certificata, ciò soltanto sottraendolo dal rilievo – salva l'ipotesi già illustrata in precedenza – dell'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. per mancata dimostrazione della tempestività della costituzione in giudizio.



4.3. L'appello della [REDACTED] S.R.L. dev'essere dichiarato improcedibile.

Il deposito dei duplicati dei files informatici dimostrativi di quella notificazione è stato eseguito a udienza di trattazione conclusa.

La prova della tempestività della costituzione dell'appellante non è, infine, desumibile nemmeno da quanto depositato dall'appellata, poiché anche [REDACTED] è costituita analogicamente, il che esclude ex se la possibilità di depositare l'originale del file recapitato con la notifica telematica, e neanche nel prosieguo del processo, fino a udienza di trattazione conclusa, ha provveduto a questo deposito.

5. Le spese seguono la soccombenza.

Esse sono liquidate in dispositivo, con esclusione del compenso per la fase istruttoria perché non svoltesi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 deve però darsi atto della ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che (secondo quanto precisato da Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020) l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla [REDACTED] S.R.L. nei confronti di [REDACTED]

- a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del processo d'appello, che liquida in 6.000,00 € per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso delle spese



generali;

c) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello da lei proposto.

Così deciso in Napoli, il 14.04.2020.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

